

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ivan BUZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelica Anna Rocco

ORIGINALE



COMUNE DI PONTEBBA

Provincia di Udine

N. 2014 / 00062 del Reg. Delib.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì 25/11/2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Clara Castellan

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATTUAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO IL MODELLO C.D. "IN HOUSE PROVIDING" MEDIANTE LA SOCIETÀ NET S.P.A.

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte denunce o reclami.

Addì 11/12/2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Clara Castellan

L'anno 2014, il giorno 21 novembre (21/11/2014) alle ore 18:30,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificati ai Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Parere favorevole di regolarità tecnica:

p.i. Mario Donadelli

Parere favorevole di regolarità contabile:

Il Resp. del Servizio
Rosalba Micossi

Ivan BUZZI	SINDACO	presente
Sergio BUZZI	VICE SINDACO	presente
Isabella DE MONTE	CONSIGLIERE	presente
Elena MACOR	CONSIGLIERE	presente
Anna ANZILUTTI	CONSIGLIERE	presente
Sandro NASSIMBENI	CONSIGLIERE	assente
Maurizio MASO	CONSIGLIERE	presente
Gian Mario L. CAPPELLARO	CONSIGLIERE	presente
Arianna DONADELLI	CONSIGLIERE	presente
Rudy GITSCHTHALER	CONSIGLIERE	presente
Ivana BUZZI	CONSIGLIERE	presente
Antonio CIPOLLONE	CONSIGLIERE	presente
Sara MARRA	CONSIGLIERE	presente

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

in data _____ per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 25/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Angelica Anna Rocco

Assiste il segretario comunale, dott.ssa Angelica Anna Rocco.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Ivan BUZZI nella sua qualità di SINDACO ed espone l'oggetto iscritto nell'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 31 del 29 settembre 2010 con la quale questo Comune ha deciso di acquistare la qualità di socio della società CSR Bassa Friulana spa, mediante sottoscrizione di n. 1.000 azioni societarie, con lo scopo di affidare in house alla stessa la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (servizio di raccolta, trasporto e smaltimento);

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta n. 136 del 17 dicembre 2010 con la quale, in attuazione degli indirizzi consiliari di cui sopra, è stata affidato alla predetta CSR Bassa Friulana spa, la gestione del servizio in parola per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011;

ATTESO che, nel corso dell'anno 2011, la società CSR Bassa Friulana spa è stata incorporata dalla società NET spa, con sede in Udine (incorporazione e rapporto di concambio azionario tra CSR Bassa Friulana spa e Net spa approvati con delibera di consiglio n. 16 del 24 marzo 2011);

DATO ATTO pertanto che il Comune di Pontebba, a seguito di quanto sopra, è attualmente socio della società NET spa, con sede in Udine;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 135 del 2 dicembre 2011, con la quale è stato rinnovato per anni tre, dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014, mediante stipula di apposito contratto di servizio, l'affidamento a NET spa della gestione servizio di igiene urbana;

ATTESA la necessità, stante la prossima scadenza del sopracitato contratto di servizio, di assumere decisioni in merito alla scelta del modulo organizzativo di gestione del servizio di igiene urbana per il periodo successivo;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo unico ambientale) ed in particolare:

- l'art. 199 secondo cui spetta alle Regioni predisporre idonei Piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'art. 200 che assegna alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti;
- l'art. 201 che prevede la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità d'Ambito preposte all'organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie;
- l'art. 202 che stabilisce l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'ambito mediante gara;

VISTO l'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009 che ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito e stabilito che le regioni attribuiscono con legge propria le funzioni già esercitate dalle Autorità medesime nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

VISTO l'art. 3-bis del DL 138/2011 che, con riferimento all'organizzazione per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ne prefigura l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi;

ATTESO che la Regione Friuli V.G. ha delineato al comma 51 dell'art. 3 della LR 11/2011 (solo provvisoriamente fino al 31/12/2011, termine poi prorogato al 31/12/2012 dal comma 52 dell'art. 5 della L.R. 18/2011 e poi indefinitivamente prorogato dall'art. 3 comma 25 L.R. 14/2012) un unico ambito territoriale regionale (operante ai fini della libera circolazione dei rifiuti) ma non ha elaborato alcuna disciplina in materia di organizzazione del servizio e costituzione delle Autorità di governo dell'ambito stesso e delle modalità di esercizio delle relative funzioni; ne consegue che l'impianto organizzativo previsto dal D.Lgs. 152/2006 come innanzi delineato ed in particolare l'art. 202 (previsione di gara per il servizio se costituita l'Autorità d'Ambito) risulta, pertanto, inattuabile nella fattispecie concreta a causa della mancata costituzione della citata Autorità;

VISTO l'art 3, comma 25 della LR n. 14/2012, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 18 della LR 15/2014, che prevede che "sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati ... nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti

urbani ... l'ambito territoriale unico di cui all'art. 3, comma 51 della LR 11/2011, che viene confermato anche oltre il 31/12/2014, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione";

VISTO il nuovo "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" di cui al D.P.Regione 31/12/2012 n. 0278/Pres.;

RILEVATO che l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti - nelle forme previste di cui all'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 - fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'art. 14, comma 27, lettera f) del DL 78/2010, come sostituito dall'art. 19, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che individua espressamente tra le funzioni fondamentali dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";

ATTESO che le innovazioni normative in materia di organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali (economici) introdotte dall'art. 23-bis del DL 112/2008 sono state abrogate dall'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011 ed altresì le successive disposizioni di cui all'art. 4 del DL 138/2011 sono state dichiarate illegittime dalla Sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale; attualmente pertanto, in merito all'affidamento del servizio, in attesa del completamento del disegno previsto dall'art. 202 del D. Lgs 152/2006, risultano sostanzialmente operativi i principi europei in materia di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e le residue disposizioni ancora vigenti dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che il ricorso alla gara per l'affidamento del servizio presenta le seguenti caratteristiche:

- a) rigidità della forma di raccolta che deve essere definita preventivamente nel capitolato;
- b) possibilità di ottenere dei prezzi più favorevoli derivanti da forti ribassi d'asta ma anche dei rischi sulla qualità del servizio derivanti da offerte vicine all'anomalia;
- c) difficoltà per il Comune di continuare a sperimentare i diversi modelli di raccolta differenziata al fine di trovare quello più adatto alla comunità cittadina;

ATTESO che NET SpA è società pubblica specializzata nella gestione del servizio di igiene urbana e ambientale che svolge nelle forme dell'in house per conto dei numerosi Enti Pubblici Territoriali della Provincia di Udine, ambito nel quale costituisce il principale operatore di settore, dopo l'avvenuta incorporazione, nel 2011, di CSR SpA, analoga società di settore operante nella Bassa Friulana;

RILEVATO che il ricorso al modello di gestione in-house providing del servizio offerto da NET spa presenta le seguenti caratteristiche:

- a) garantisce una gestione flessibile dei servizi relativi all'igiene urbana ed ambientale; tale gestione non deve essere fissata e bloccata in un capitolato valido per la durata del contratto e può essere variata in base alle esigenze del Comune ed in particolare della risposta dei cittadini alla raccolta differenziata, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati;
- b) consente di beneficiare degli elevati standard qualitativi con cui Net svolge i servizi di igiene urbana e ambientale lungo tutta la filiera produttiva;
- c) prezzi di esercizio competitivi rispetto agli altri fornitori;
- d) Net dispone attualmente degli unici due impianti di trattamento rifiuti presenti in Provincia (impianto di Via Gonars a Udine e di San Giorgio di Nogaro) che attualmente garantiscono stabilità, continuità di servizio e prezzi congrui e soprattutto controllabili da parte del Comune, socio affidante;

- e) favorisce il mantenimento in NET di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa forti economie di scala sia nella raccolta che nello smaltimento. Tali condizioni consentono il contenimento dei costi operativi medi di raccolta, smaltimento e di gestione amministrativa;
- f) Net ha un know how specifico nella raccolta differenziata, permettendo di scegliere tra diversi modelli, dalla raccolta porta a porta spinta, a quella di prossimità;
- g) favorisce l'ottimizzazione dei percorsi di movimentazione dei rifiuti e quindi ne riduce l'impatto connesso alla loro lavorazione;
- h) assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra gestore e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo da parte dei soci affidanti sul gestore e la loro fattiva partecipazione ad un'offerta di servizi via via più estesa, qualificata ed efficace;

RITENUTO che prevalgono nettamente i vantaggi dell'affidamento in house del servizio rispetto all'effettuazione della gara pubblica;

VISTI gli elementi rilevanti dello Statuto di Net spa, di seguito richiamati:

- partecipazione pubblica pari al 100% del capitale e mai inferiore;
- preventiva autorizzazione assembleare per l'assunzione di partecipazioni rilevanti;
- voto favorevole di almeno il 70% del capitale nei casi di disposizione su azienda o ramo d'azienda di valore elevato nonché di operazioni su impianti rilevanti presenti nel territorio degli enti soci;
- adozione del voto di lista per la nomina dei Consiglieri;
- previsione di maggioranze qualificate di consiglio per interventi su partecipazioni e contratti rilevanti;
- rispetto dei requisiti dell' "in house providing" con particolare riferimento alle modalità di esercizio del controllo analogo in termini di consultazione e partecipazione degli enti affidanti, oltre alla facoltà di chiedere la convocazione dell'assemblea;

RICORDATO che lo Statuto di Net spa è già stato approvato da questo Comune di delibera consiliare n. 16 del 24 marzo 2011;

DATO ATTO che Net risponde pienamente ai tre requisiti fondamentali stabiliti dalla disciplina comunitaria per la gestione in-house del servizio in parola in quanto:

- a) è società a capitale interamente e stabilmente pubblico;
- b) svolge la parte più rilevante della propria attività nei confronti degli Enti pubblici soci;
- c) è dotata di strumenti idonei, statutari e convenzionali, ad assicurare l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;

VISTI gli elementi rilevanti che contraddistinguono la vigente convenzione tra gli enti affidanti i servizi a NET in tema di esercizio del controllo analogo, di seguito richiamati:

- istituzione di un Comitato di coordinamento che raccordi gli Enti locali affidanti rispetto alla società con particolare riferimento a CdA, dirigenti e Collegio sindacale; previsione di specifiche modalità di partecipazione e controllo degli Enti locali affidanti, tramite il suddetto comitato:
 - sugli aspetti programmatori, operativi e strategici dell'attività;
 - sulla negoziazione legata all'evoluzione di tariffe e corrispettivi;
 - sulla verifica delle attività realizzate e dei risultati raggiunti;
- possibilità di assumere informazioni, tramite il suddetto comitato, su investimenti, piani e programmi aziendali e in genere sull'andamento della società;
- possibilità di ottenere convocazione dell'assemblea su richiesta del comitato di coordinamento, in particolare nel caso di irregolarità compiute dal CdA (come da art. 19 dello Statuto di Net spa);

RICORDATO che lo schema di Convenzione tra i soci di Net spa per l'esercizio coordinato del controllo analogo è già stato approvato da questo Comune di delibera consiliare n. 16 del 24 marzo 2011, e che la Convenzione è stata successivamente sottoscritta dal Sindaco;

VALUTATI gli elementi fondamentali del modello organizzativo di servizio in house fornito da Net quali risultano dalla nota di Net spa, datata 7.11.2014, assunta al prot. Com.le in data 12.11.2014 al n. 0007861, depositata agli atti ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento, con riferimento alle modalità di espletamento del servizio stesso, alle garanzie ambientali, alla determinazione di prezzi e tariffe e quindi della complessiva rispondenza funzionale e convenienza economica del modello medesimo;

CONSIDERATO che l'offerta di Net in ragione dei costi di esercizio e della flessibilità nelle modalità di erogazione del servizio in relazione alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini nonché alla luce della ragionevole limitazione alla durata temporale dell'affidamento, risulta ottimale rispetto alle esigenze del bacino interessato;

ATTESO che la possibilità di affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani a NET spa con la formula dell'in house presuppone che il Comune affidante sia parte della compagine sociale della società medesima e ribadito che il Comune di Pontebba è attualmente socio di Net spa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 34, comma 20, del DL 179/2012 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici del servizio;

RILEVATO che, con riferimento all'affidamento a Net spa del servizio di igiene urbana oggetto della presente delibera, la suddetta Relazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Pontebba in data 13.11.2014 e ivi risulta tuttora;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3 che del D.Lgs 267/2000 il quale prevede la resa del parere del revisore dei conti in merito alla scelta delle modalità di gestione dei servizi;

VISTO, al riguardo, il parere favorevole reso dall'organo di revisione in data 13.11.2014, assunto al prot. com.le in data 14.11.2014 al n. 7934, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000 e succ, mod, ed int.;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e succ, mod, ed int.;

UDITI i seguenti interventi:

- SINDACO: dopo aver precisato che a partire dal prossimo anno entreranno a far parte della compagine di Net anche i vicini Comuni di Malborghetto-Valbruna e Chiusaforte, invita il Segretario a fornire maggiori ragguagli sull'argomento;
- SEGRETARIO: nell'espone il quadro normativo attualmente vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, precisa che a seguito dell'abrogazione, per effetto di referendum abrogativo, dell'art. 23-bis del DL n. 112/2008 (c.d. "Liberalizzazioni") ed a seguito altresì della sentenza della Corte costituzionale del 2012 che ha dichiarato incostituzionali le successive norme emanate dal legislatore in materia, attualmente tale settore è retto essenzialmente dai principi di provenienza comunitaria, elaborati specie dalla giurisprudenza della

Corte di Giustizia Europea a cominciare dalla sentenza "Teckal" dei primi anni 2000, con la quale sono state poste le fondamenta dell'in house providing; illustra quindi, sulla base dei principi comunitari, le tre modalità previste per la gestione dei servizi in parola (appalto a ditta esterna selezionata con gara; affidamento diretto a società a capitale misto pubblico-privato, affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico), precisando altresì i requisiti di legittimità dell'affidamento in house (capitale sociale della società affidataria totalmente pubblico, prevalenza dell'attività della società affidataria nei confronti dei propri soci, esistenza del controllo analogo). Comunica infine che le ragioni poste alla base della conferma della scelta da parte dell'amministrazione, già operata quattro anni fa, del modello dell'in house providing per la gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale, nonché la scelta di riaffidare la gestione di tale servizio alla partecipata NET spa, sono contenute in una Relazione previamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

- **SINDACO:** aggiunge che, in collaborazione con Net e con l'Ufficio Tecnico comunale, è stata impostata, a partire dal 2015, una rimodulazione del servizio, con riduzione delle frequenze di prelievo che, di certe zone ed in certi periodi, sono apparse, anche sulla scorta dell'esperienza dei passati anni di servizio, superflue; tale rimodulazione ha consentito alla Net di ridurre di 10.000 euro il costo del servizio, riduzione che poi si tradurrà, ovviamente, in risparmi sulle bollette da parte dei cittadini; qualora, in corso di gestione, si verificherà che la pattuita rimodulazione comporti una carenza di servizio, sarà sempre possibile tornare indietro;
- **GITSCHTALER:** chiede al Segretario un proprio parere sull'opportunità della scelta del modello dell'appalto a ditta esterna piuttosto che quello dell'in house providing;
- **SEGRETARIO:** ritiene che la scelta dell'appalto a ditta esterna selezionata con gara si addica ai casi in cui vi siano bacini di utenza molto ampi, di modo che la stazione appaltante, avendo un forte potere contrattuale, possa spuntare prezzi più bassi; nei casi di bacini di utenza molto piccoli invece, come nel caso del Comune di Pontebba, sarebbe meglio orientarsi verso l'in house providing, anche in considerazione delle difficoltà di gestire una gara complessa quale quella per l'affidamento del servizio di igiene ambientale; aggiunge altresì che il nocciolo della questione è essenzialmente la confrontabilità dei prezzi praticati dalla società affidataria in house con i prezzi di mercato ed evidenza, sotto questo aspetto, che i prezzi praticati da Net sono inferiori ai prezzi praticati dalle ditte attualmente appaltatrici del servizio di rifiuti della Comunità montana, a loro tempo selezionate proprio con gara;
- **CIPOLLONE:** chiede se sia possibile pensare di realizzare in proprio la raccolta della carta, considerata la potenziale redditività di tale rifiuto;
- **BUZZI SERGIO:** risponde che l'amministrazione in realtà aveva avuto la stessa idea anche per il vetro; il problema sono gli intoppi burocratici perché dal momento che il materiale è gettato nei cassonetti diventa rifiuto ed il trattamento dei rifiuti, trasporto compreso, è soggetto a tutta una serie di requisiti e di autorizzazioni che il Comune non ha; ci si dovrebbe avvalere quindi di una ditta esterna in possesso di tali requisiti, per cui tanto vale avvalersi di Net; l'unica cosa che si può fare è spingere ancora di più sulla differenziazione della raccolta. Riguardo al modello organizzativo per la gestione dei rifiuti precisa che il sistema della gara espone al rischio delle gare deserte costringendo la stazione appaltante ad alzare la base di gara;
- **DE MONTE:** ricorda che la precedente amministrazione comunale si era determinata a scegliere l'in house providing e l'affidamento diretto al CNR, ora Net spa, sia per l'insoddisfazione del servizio reso dalla Comunità Montana, sia perché la Comunità montana aveva prospettato, in occasione del riaffidamento del servizio con gara, l'adozione del modello della raccolta differenziata porta a porta che l'amministrazione riteneva prematuro e comunque non opportuno, sia infine per ragioni di risparmio, dal momento che il corrispettivo di Net era inferiore al quello della Comunità montana; ricorda inoltre che Net si è impegnata in una capillare opera di formazione-informazione della comunità, a cominciare dalle scuole, per sensibilizzare tutti sulle modalità della raccolta differenziata di prossimità che, poi, è stato il modello per il quale la precedente amministrazione ha optato.

CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE RISULTATO:

PRESENTI:12.-

FAVOREVOLI:12.-

CONTRARI:0.-

ASTENUTI:0.-

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto sopra esposto;
- 2) Di riconfermare il ricorso alla forma di gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale secondo il modello in house providing, nel rispetto del quadro normativo nazionale ed europeo vigente;
- 3) Di riconfermare l'affidamento della gestione del servizio suddetto alla Net SpA, che dispone dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per il periodo 1° gennaio 2015/31 dicembre 2019 salvo diversi termini ammessi dalla futura evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- 4) Di approvare gli elementi fondamentali del modello organizzativo di servizio in house fornito da Net quali risultano dalla nota di Net spa, datata 7.11.2014, assunta al prot. Com.le in data 12.11.2014 al n. 0007861, depositata agli atti ancorché non materialmente allegata al presente provvedimento;
- 5) Di dare mandato alla Giunta Comunale di definire gli atti contrattuali e convenzionali necessari alla realizzazione della presente deliberazione e di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla firma degli atti conseguenti;
- 6) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico ed il Responsabile del Servizio Economico-finanziario ad adottare, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli atti necessari a dare piena attuazione al presente provvedimento.

CON SEPARATA VOTAZIONE palese ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:12.-

FAVOREVOLI:12.-

CONTRARI:0.-

ASTENUTI:0.-

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 21 dell'11.12.2003, così come sostituito dall'art. 17, co.12, della L.R. 17/2004.

